Ma perchè le cose buone non avete pensato introdurle nella legge organica vigente sul Credito fondiario ed innalzare a diritto comune ciò che volete concedere a questo futuro e misterioso Istituto?

Insomma signori, a me pare, esaminando il disegno di legge ministeriale e le modificazioni proposte dalla Commissione, di urtare ad ogni articolo in una interrogazione che mi turba, che mi confonde: e invidio i felici che lo contemplano con tanta serenità.

Un'ultima parola, o signori, ed ho finito.

Tutti gli uomini competenti si fanno una domanda che è veramente pregiudiziale per la sua gravità ed è questa: — Voi ci proponete un disegno di legge per il riordinamento delle Banche: io lo voglio supporre eccellente, e sono disposto ad ammettere che ci darà una feconda e maravigliosa organizzazione del credito. Ma come mai avete potuto far precedere l'ordinamento speciale del credito fondiario al riordimento generale della circolazione fiduciaria?

Avete dunque creduto che questo non debba influire punto su quello?

Ritenete forse che nella nostra Penisola vi sieno due diversi mondi economici, sopra l'uno dei quali agisce il credito generale, l'altro fatto pel credito speciale ma, distinti e indipendenti l'uno dall'altro, destinati a non sentire mai il contraccolpo l'uno dell'altro?

La logica delle cose non vi ha persuasi che bisognava procedere prima all'ordinamento generale del credito, e poi all'ordinamento tutto speciale del credito fondiario?

Eppure vi fu un grido quasi universale per richiamarci a cotesto ordinamento, e voi non lo avete udito? Ma non prevedete le gravi, le pericolose conseguenze del vostro procedimento?

E la conclusione? Mi direte: — La conclusione, io spero l'avete preveduta: l'ho formulata in un ordine del giorno che mi onorerò di deporre al banco della Presidenza:

" La Camera considerato: Che il disegno di legge non risponde ai veri bisogni, nè alle condizioni reali della proprietà fondiaria;

" Che non è conforme ai buoni principii della nostra procedura legislativa, che si voti un disegno di legge destinato a concedere privilegi ad un Istituto da crearsi con elementi in gran parte indeterminati;

" Che tuttavia l'esperienza avendo dimostrata la necessità di opportune innovazioni alla legge 22 febbraio 1885 n. 2922 sul credito fondiario, onde rendere sempre più feconda l'azione degli istituti ai quali il credito è affidato, provvedendo ove occorra, ad una limitazione di essi ed alla formazione di un consorzio fra loro per l'esercizio del credito stesso.

" Che questa materia è strettamente collegata al riordinamento delle Banche di emissione e non è conveniente con la legge presente pregiudicare la soluzione della questione bancaria.

" Sospende la discussione del progetto:

" Invita il Ministero a procedere a nuovi studi sul migliore ordinamento da darsi al Credito fondiario nel Regno;

" E passa all'ordine del giorno. "

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Materi iscritto in favore.

Materi. Le condizioni della proprietà sono così tristi, ed in certi luoghi, addirittura così misere che qualunque iniziativa ci sembri destinata a migliorarle, deve essere accolta con riconoscenza. Ecco perchè io, che appartengo ad una regione travagliatissima, sebbene ultimo venuto, plaudisco all'iniziativa presa dal Governo con questo disegno di legge.

Però io credo che sia dovere e desiderio comune che le speranze concepite all'annunzio della fondazione di un nuovo e potente Istituto di credito fondiario non abbiano a risolversi in una di quelle delusioni che pur troppo abbiamo provato per leggi recenti, le quali pur si proponevano di aiutare la proprietà rurale e che erano morte appena nate, se non erano già morte prima di nascere.

Il Credito fondiario ha funzionato e funziona tra noi; onde a me parrebbe cosa agevole, nel gettare le basi legali di un nuovo Istituto, che ci giovassimo dell'esperienza che abbiamo fatta dei vecchi. Questa esperienza mi pare non debba servire solamente ad indicarci il bene od il male delle zone e del monopolio, ma essa potrebbe servire a dare un obiettivo migliore alla distribuzione del denaro: in modo che il credito vada agli scopi ed alle persone che più lo meritino.

E, per uscire dalle generali, io dirò francamente che ho letto con intimo rincrescimento un passo della relazione ministeriale, dove, a proposito della più opportuna divisione di lavoro tra gli Istituti di credito fondiario, sembra accennarsi, più chiaramente che forse non si sarebbe voluto, al concetto di serbare il nuovo Istituto alle operazioni del credito edilizio.

Nè il controprogetto della Commissione parlamentare mi acquieta affatto su questo riguardo, e ne dirò più tardi le ragioni.